

Procedimento civile - sospensione del processo – Cass. n. 11634/2020

Cause connesse pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario - Sospensione per pregiudizialità - Esclusione - Riunione ex art. 274 c.p.c. - Soggezione delle due cause a riti diversi - Circostanza ostativa alla riunione - Esclusione - Fattispecie.

Quando due giudizi tra cui sussiste pregiudizialità risultino pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, non deve disporsi la sospensione di quello pregiudicato, ma occorre verificare la sussistenza dei presupposti per la riunione dei processi ai sensi dell'art. 274 c.p.c., tenendo conto che tra sezioni specializzate e ordinarie del medesimo tribunale non si pone una questione di competenza. (Nella specie la S.C. ha rilevato che non sussiste pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c., tra il giudizio proposto in tribunale dal creditore per ottenere il pagamento di una somma in conseguenza di una fideiussione ed il diverso processo instaurato dal debitore, innanzi alla sezione specializzata in materia di impresa dello stesso ufficio giudiziario, per domandare la dichiarazione di nullità della detta garanzia).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11634 del 16/06/2020 (Rv. 657988 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_274_1](#), [Cod_Proc_Civ_art_295](#), [Cod_Proc_Civ_art_336](#)

CORTE

CASSAZIONE

11634

2020